

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili
Dott.com. Peter Winkler
Mag. Stefan Sandrini
Dott. Stefan Engele
Dott.com. Martina Malferttheiner
Dott. Alfredo Molinari
Massimo Moser

Dott.com. Oskar Malferttheiner
Rag. Stefano Seppi
Dott.com. Andrea Tinti

Mitarbeiter – Collaboratori
Dott. Karoline De Monte
Mag. Iwan Gasser
Dott. Michael Schieder
Dott. Stephanie Vigil

Circolare

numero:	70i
del:	2018-08-24
autore:	Dott. Andrea Tinti Dott. Peter Winkler

A tutti i clienti con vendite al dettaglio

Tax-free-Shopping: Obbligo di fattura elettronica dal 1° settembre 2018 per vendite a privati extra UE

La legge di Bilancio 2018¹ aveva posticipato al 1° settembre 2018 l'obbligo dell'emissione della fattura "tax free" in modalità elettronica², originariamente fissato al 1° gennaio 2018. A tale fine sono state emanate recentemente dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le disposizioni attuative³ con la messa a disposizione della piattaforma digitale all'uopo prevista.

1 Operazioni e soggetti coinvolti

Come noto, la disciplina IVA relativa alle cessioni di beni effettuate nei confronti di **turisti extra UE "privati"**⁴ (cosiddette vendite *tax-free-shopping*), prevede che detti soggetti **possono** acquistare beni in Italia **senza applicazione dell'IVA ovvero con diritto di chiedere il rimborso dell'IVA assolta**, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- il turista deve essere un soggetto "privato" domiciliato / residente in uno Stato extra-UE⁵.
- l'acquisto deve essere di importo complessivo superiore a € 154,94 (IVA compresa) e per lo stesso deve essere emessa fattura;
- i beni acquistati devono essere destinati all'uso personale / familiare;
- i beni devono essere trasportati fuori dall'UE entro il 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, nei bagagli personali del turista (anche se "con bagaglio appresso" ovvero con "bagaglio non accompagnato"). La materiale uscita dei beni dal territorio UE deve risultare dal visto apposto sulla fattura dalla Dogana di uscita (nazionale o di altro Stato UE);
- la fattura vistata deve essere restituita al commerciante entro il 4° mese successivo a quello di effettuazione della cessione.

2 Disposizioni attuative e piattaforma digitale "Otello 2.0"

1 Legge 205 del 27.12.2017, art. 1, comma 1088

2 Tale obbligo è stato introdotto dall'art. 4-bis del Decreto-Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, che stabilisce l'obbligo di emettere le fatture per il tax free shopping in modalità elettronica;

3 Determinazione dell'Agenzia delle Dogane n. 54088 del 22.5.2018

4 contenuta nell'art. 38-quater, DPR n. 633/72

5 Rientrano in tale definizione anche i privati residenti / domiciliati a Campione d'Italia o a Livigno (Comuni esclusi dal territorio UE ex art. 7, DPR n. 633/72). L'agevolazione in esame non è invece applicabile ai privati residenti / domiciliati nella Repubblica di San Marino;

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, certificata E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

Considerato che dal 1° settembre 2018 vige l'obbligo per le operazioni in oggetto di fatturazione elettronica, recentemente l'Agenzia delle Dogane ha reso disponibile la piattaforma digitale "Otello⁶ 2.0" per l'emissione e la "gestione" digitale delle fatture elettroniche per il *tax-free-shopping*⁷. Considerato inoltre che l'uscita dei beni per tali operazioni deve avvenire entro 3 mesi, la nuova procedura consentirà di gestire fino al 30.11.2018 sia le fatture emesse in modalità elettronica che quelle cartacee (emesse fino al 31.8.2018). Dal 1.12.2018 tutte le operazioni *tax-free-shopping* saranno trattate esclusivamente con Otello 2.0.

Il nuovo sistema garantisce l'interoperabilità con il Sistema di trasmissione dei dati delle fatture elettroniche (SdI) e la piena operatività su tutto il territorio nazionale. I dati di competenza dell'Agenzia delle Entrate trasmessi ad OTELLO 2.0 sono automaticamente messi a disposizione in apposita area riservata onde consentire, con un solo invio da parte del cedente, di assolvere anche gli adempimenti comunicativi di natura fiscale previsti dalla normativa vigente.

Il cedente trasmette ad OTELLO 2.0 il messaggio contenente i dati della fattura per il *tax-free-shopping* al momento dell'emissione e mette a disposizione del cessionario il documento, in forma analogica o elettronica, contenente il codice ricevuto in risposta che ne certifica l'avvenuta acquisizione da parte del sistema.

Inoltre con OTELLO 2.0 sarà possibile ottenere la prova di detta uscita dei beni dall'UE tramite il **codice di visto digitale**⁸ univoco generato dal sistema presso un qualsiasi punto di uscita nazionale.

In un'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli⁹ sono presenti delle utili *Frequently Asked Questions*, aggiornate ed innovate periodicamente.


Qualora doveste dover emettere tali fatture, potete anche rivolgervi al nostro studio.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



⁶ *Online tax refund at exit: light lane optimization*

⁷ Dopo aver avviato la sperimentazione del sistema OTELLO l'Agenzia delle Dogane con la recente Determinazione 22.5.2018, n. 54088/RU ha disciplinato la messa a disposizione della versione 2.0 del progetto OTELLO "che digitalizza l'intero processo del *tax free shopping* offrendo servizi utilizzabili dalle diverse categorie di stakeholder". Detto documento è consultabile al seguente Link: https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/889517/20180522_54088RU_Direttoriale+Otello.pdf/d5ed0e75-b17a-4342-bddc-e1eab3123080

Contestualmente, con la Nota 22.5.2018, n. 54505/RU, sono state fornite le **istruzioni operative**, scaricabili dal seguente link: https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/889517/20180522_54505RU_IstruzioniOperative+OTELLO+2.0.pdf/ab0390ff-938d-45e7-9a6b-afa2678b733a

⁸ In caso di apposizione del visto in un punto di uscita nazionale, la prova dell'uscita delle merci, necessaria ai fini dell'agevolazione recata dall'art. 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non è più fornita dal timbro apposto sul documento fiscale da parte della dogana di uscita, ma dal codice di visto digitale univoco generato da OTELLO 2.0.

⁹ <https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/o.t.e.l.l.o.-2.0>